



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare DAIT n. 48/2026

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO  
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE  
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
per il tramite dei Servizi di Prefettura

AOSTA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

**OGGETTO:** Competenze dovute ai componenti dei seggi per l'attuazione delle elezioni amministrative nel corso del 2026. Rimborso spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero e loro rendicontazione.

## 1. Competenza generale degli oneri

Con riferimento alle elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso dell'anno 2026, si fa presente che le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono (articolo 17, comma 2, legge 23 aprile 1976, n. 136).

Al riguardo, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 2026, n. 18, stabilisce che le consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026 si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione su due giorni, il comma 2 del richiamato articolo 1, aumenta del 15 per cento gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lettere a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

consultazioni ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Per effetto di detta disposizione, nel caso di elezioni amministrative solo gli oneri derivanti dall'applicazione della maggiorazione del 15 per cento, per i quali è previsto uno specifico stanziamento (articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 196 del 2025), sono a carico dello Stato. La spesa conseguente alla maggiorazione del 15 per cento sarà rimborsata successivamente allo svolgimento delle elezioni, sulla base del numero delle sezioni, dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale di questo Dipartimento con un ordinativo di pagamento a favore di ciascun ente.

### 2. Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni elettorali

#### a) Trattamento economico dei componenti dei seggi

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15%:

#### Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00 + € (150,00x15%) = € 150,00 + € 22,50 = .....€ 172,50
- Scrutatori e Segretari: € 120,00 + € (120,00x15%) = € 120,00 + € 18,00 = ...€ 138,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di € 37,00 e € 25,00 (articolo 1, comma 3, legge n. 70 del 1980):

#### Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: € 90,00 + € (90,00x15%) = € 90,00 + € 13,50 = .....€ 103,50
- Scrutatori: € 61,00 + € (61,00x15%) = € 61,00 + € 9,15 = ..... € 70,15

I citati importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### b) Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni comunali.

Come già evidenziato, ai sensi del richiamato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono a carico dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei loro consigli.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, decorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni e termina il quinto giorno successivo alla data delle medesime. In caso di secondo turno di votazione il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio).

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

### **3. Spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero - Rendicontazione**

In occasione delle elezioni amministrative, le spese sostenute dai comuni per la spedizione per posta prioritaria delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, sia per i Paesi oltremare che per quelli europei, sono a carico dello Stato.

La relativa spesa sarà anticipata dai comuni e dovrà essere successivamente rendicontata dagli stessi tramite la procedura telematica denominata "Finanza Locale", all'interno del portale "DAIT Servizi" (<https://daitweb.interno.gov.it>), entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni (articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8).

Si fa presente che l'applicativo consente solo agli enti di inserire i dati; tale attività è preclusa sia alle Prefetture-UTG che al Ministero dell'interno.

Dopo aver completato l'inserimento dei dati e della documentazione tramite la predetta procedura telematica il rendiconto va inviato in Prefettura dall'ente tramite l'apposita funzione della medesima procedura.

La Prefettura-UTG, a conclusione della propria attività di verifica, validerà la spesa e la invierà al Ministero dell'interno sempre tramite la richiamata procedura.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Nel caso in cui dai controlli sulle spese emerga che la documentazione prodotta sia carente o che siano necessari dei chiarimenti, oppure siano state inserite spese non ammissibili, la Prefettura-UTG, avvalendosi della medesima procedura, invierà all'ente le proprie eventuali osservazioni/richieste. Dopo aver acquisito i chiarimenti/integrazioni trasmessi dall'ente, la stessa provvederà a rilasciare, all'esito favorevole, la validazione ed a inviare al Ministero dell'interno.

Il rimborso della spesa sarà effettuato a favore di ciascun comune a cura della Direzione Centrale per la Finanza Locale di questo Dipartimento, sulla base delle validazioni delle Prefetture-UTG.

La spesa per la maggiorazione del 15 per cento degli onorari spettante ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non deve essere rendicontata sulla procedura telematica.

#### 4. Disposizioni finali

Le presenti istruzioni sono valide per tutto il territorio della Repubblica.

Si invita a diramare il contenuto della presente circolare, visualizzabile anche sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione "LE CIRCOLARI", alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari>, a tutti gli enti locali della provincia.

Il Capo Dipartimento  
Carmen Perrotta